



Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Dipartimento IV - Direzione  
D.D. 6223 del 6/11/2014 firmata digitalmente il .....

## CONTRATTO di Fornitura

**“Costituzione dello sportello telematico unificato provinciale per la trasmissione delle istanze relative all’autorizzazione unica ambientale (AUA), nulla osta, dichiarazioni, autorizzazioni.”**

TRA

L’Amministrazione Provinciale di Roma, C.F. 80034390585, futura Città Metropolitana di Roma Capitale (nel seguito denominata Provincia) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, rappresentata dal Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”

E

La società **Globo S. r. l. Soluzioni avanzate per il territorio**, con sede legale in Viale Europa, 17/B – 24048 Treviolo (BG) (nel seguito denominata anche Società ovvero esecutore del contratto), Codice Fiscale e Partita Iva: 02598580161, rappresentata dal Sig. Marco Deligios, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di amministratore con poteri di rappresentanza;

### **Premesso che:**

L’accoglimento delle istanze disciplinate dal D.P.R. 59/2013 (AUA); artt. 28 e 33 della L.R. 29/97; art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006; art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006; art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rientra nei compiti istituzionali svolti dai Servizi appartenenti al Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” della Provincia di Roma;

si è ritenuto necessario, al fine di semplificare l’iter amministrativo dei vari procedimenti e di aderire ai dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale, adottare un software in grado di gestire l’interfaccia utente – SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive) dei Comuni della Provincia di Roma – Provincia;

Con DD RU 6223/14 del \_\_\_\_\_ è stata affidata la fornitura di cui all’oggetto alla società Globo S.r.l. per un importo di € 35.000,00 compresa Iva al 22%, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

## **Art 2**

### **Oggetto ed importo del contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto la seguente fornitura:

Software dedicato: “Sportello telematico unificato provinciale per la trasmissione delle istanze AUA ai sensi D.P.R. 59/2013, nulla osta ai sensi artt. 28 e 33 L.R. 29/97, dichiarazioni in deroga e autorizzazioni generali ai sensi art. 272 commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 152/2006, autorizzazioni specifiche ai sensi art. 269 D.Lgs. 152/2006”.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 35.000,00 (IVA 22% inclusa).

La prestazione della fornitura avverrà come previsto da offerta presentata dalla società Globo S.r.l. e acquisita al protocollo 0148574/14, allegata al presente contratto, e sarà costituita dai seguenti elementi:

Costituzione componenti di front office:

- Sportello telematico
- Sistema informativo geografico catastale

Contestualizzazione del sistema:

- Contestualizzazione del software al fine di aderire alle specificità normative di riferimento dei vari procedimenti ed alle modalità operative specifiche
- Progettazione e realizzazione di una veste grafica specifica per l'Ente.

Formazione:

- Preparazione del personale sui vari aspetti tecnico giuridici legati alla gestione telematica dei procedimenti, alla conservazione di lungo periodo degli atti digitali, al funzionamento del sistema di front-office, al funzionamento del sistema informativo geografico catastale.

Costituzione componenti di back office:

- Estensione in grado di poter gestire l'attività di acquisizione di dati in campo necessaria per la gestione della fase di istruttoria dei procedimenti.

Manutenzione del sistema per sei mesi dalla data di collaudo positivo.

Dal presente contratto viene esclusa la manutenzione del sistema successiva ai primi sei mesi dalla data di collaudo positivo, che viene descritta nell'offerta della Società Globo al punto 8.2, per un importo di € 7.600,00 oltre Iva, che sarà oggetto di successivo affidamento.

Gli applicativi software sono forniti dalla società Globo S.r.l. in licenza d'uso a durata illimitata a decorrere dalla data di acquisto del programma.

La Provincia potrà dismettere il sistema in qualsiasi momento anche senza il consenso della società Globo S.r.l. rimanendo proprietaria dei dati.

Il numero di postazioni software previste è quello indicato nell'offerta economica presentata dalla Globo S.r.l.

## **Art 3**

### **Esecuzione della fornitura**

La fornitura dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sulla base di un cronoprogramma che sarà definito all'avvio dei lavori, entro il 31/12/2014.

## **Art 4**

### **Sede di lavoro**

Le attività di cui al presente Contratto si svolgeranno prevalentemente presso la sede della Società Globo S.r.l., in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal Committente e, per quanto necessario, presso la sede del Dipartimento IV.

## **Art 5**

### **Impegni dell'affidatario**

La Società affidataria dovrà essere dotata di tutte le attrezzature idonee per la realizzazione a regola d'arte della fornitura.

La Società affidataria si impegna ad organizzare un evento pubblico, a proprie spese, di presentazione di quanto realizzato, comprensivo di predisposizione di materiale informativo e catering.

## **Art 6**

### **Prezzi contrattuali**

L'importo della fornitura come indicato all'art. 2 si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese. Tutti i prezzi del presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza. L'esecutore del contratto accetta il presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **Art. 7**

### **Responsabilità dell'esecutore del contratto**

La Società deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico della stessa.

La Società è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo alla Società, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

La Società si obbliga, inoltre a garantire l'esecuzione dell'attività prevista dall'affidamento in stretto contatto con i competenti uffici, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati e secondo quanto previsto dal presente contratto.

## **Art. 8**

### **Oneri e spese**

La Provincia metterà a disposizione personale incaricato alla verifica dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla sottoscrizione e registrazione del presente contratto, tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico della Società, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.

## **Art 9**

### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

La fornitura acquisita ai sensi del presente contratto è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti

dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

La prestazione della fornitura ha un costo del corrispettivo per € 35.000,00 IVA inclusa, da liquidare in una unica soluzione, successivamente a consegna, installazione e collaudo presso gli uffici del Dipartimento IV del prodotto software, al termine delle attività svolte, compresa la formazione del personale, e presentazione di specifica relazione, dietro certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal responsabile per l'esecuzione della Provincia.

## **Art 10**

### **Clausole penali**

In caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale.

La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile per l'esecuzione.

## **Art 11**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

La Provincia ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta alla relativa modifica contrattuale.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

## **Art 12**

### **Risoluzione del contratto**

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con posta elettronica certificata, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove la Provincia valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, la stessa Provincia disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali previste, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, la Provincia accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, la Provincia gli intimerà, con posta elettronica certificata, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, la Provincia dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali previste, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore della Provincia.

### **Art 13**

#### **Estensione contrattuale**

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, al ricorrere delle relative condizioni di legge e nei limiti del quinto dell'importo di attribuzione, la fornitura del servizio oggetto del presente contratto e l'esecutore del contratto è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni di attribuzione.

### **Art 14**

#### **Foro competente**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Art 15**

#### **Tutela dei dati personali – Privacy- Riservatezza**

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IV", domiciliato in Roma - via IV Novembre, n.119/ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Società Globo S.r.l. si impegna a garantire che i dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) ed altresì:

a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;

a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'affidamento di fornitura, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

### **Art 16**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.

### **Art. 17**

#### **Codice disciplinare**

L'impresa committente si obbliga, per quanto compatibile con il rapporto regolato in questa sede, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma (D.C.S. n. 8 del 20/01/2014) e dichiara di essere a conoscenza del fatto che la violazione da parte di propri collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del presente Contratto.

### **Art 18**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06 e alle disposizioni del Codice Civile.

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**  
**Società Globo S.r.l.**

**IL DIRETTORE del**  
**Dipartimento IV**  
**Arch. Rosanna Cazzella**